



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

N. 555/RS/01/70

Roma, data del protocollo

Rif.

Seg.

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'interno recante "*Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e specialistiche per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree triennali per le quali è riconosciuto il conseguimento di crediti formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per vice ispettore tecnico*".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP-USIP	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-CONSAP-M.P.	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP UPLS	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	<u>ROMA</u>

Si trasmette, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 164/2002, copia dello schema di decreto in oggetto indicato, con preghiera di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro il 6 novembre p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
De Bartolomeis



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE**

Struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato

Prot. n. 333.SMOP/2. 1676/2020

Roma, 30 ottobre 2020

**ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO**

Ufficio per le Relazioni Sindacali

**SEDE**


**OGGETTO:** schema di decreto del Ministro dell'interno recante "*Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di polizia; classi delle lauree triennali, magistrali e specialistiche per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico; classi delle lauree triennali per le quali è riconosciuto il conseguimento di crediti formativi universitari durante il corso di formazione iniziale per vice ispettore tecnico*".


Si trasmette, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, copia dello schema di provvedimento in oggetto indicato, unitamente a copia della relativa relazione tecnico-illustrativa.

Si rimane in attesa di un cortese, urgente riscontro.

IL COORDINATORE

Iannicari





## *Il Ministro dell'Interno*

“CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI O SPECIALISTICHE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA; CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI E SPECIALISTICHE PER L'AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE A ISPETTORE SUPERIORE TECNICO; CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI PER LE QUALI È RICONOSCIUTO IL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER VICE ISPETTORE TECNICO”


- VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante “*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*” e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “*Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” e, in particolare gli articoli 25-bis, comma 8, concernente il corso di formazione cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e 31-bis, relativo ai requisiti di accesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico, che rinviano, tra l'altro, ad un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione dei corsi di laurea magistrale e specialistica e di laurea triennale per le finalità ivi previste e sopra richiamate;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” e, in particolare, l'articolo 31, che disciplina l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia mediante concorso pubblico e che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei corsi delle lauree magistrali e specialistiche e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, per le finalità ivi previste e sopra richiamate;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 4, lettera a), che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle lauree triennali



# *Il Ministro dell'Interno*

di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982 per le finalità ivi previste e sopra richiamate:

- VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249 - supplemento ordinario n. 175, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, la definizione delle relative declaratorie dei contenuti, nonché la determinazione delle affinità e delle corrispondenze tra i vecchi e i nuovi settori;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*, che ha sostituito il precedente decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con il quale sono state introdotte le lauree magistrali, e, in particolare, l'articolo 4, che prevede, tra l'altro, il raggruppamento in classi di appartenenza dei corsi di studio dello stesso livello parificando, all'interno della medesima classe, il valore legale dei titoli di studio conseguiti e, in particolare, il comma 2, nella parte in cui prevede che le classi di corsi di studio sono individuate da uno o più decreti ministeriali;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi delle lauree universitarie;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 di attuazione dei DD.MM. in data 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2007, n. 246 e recante la definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio e, in particolare, l'allegato 2 che individua la corrispondenza tra le classi di laurea e di laurea magistrale relative al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e le classi di laurea e laurea specialistica relative al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;



# *Al Ministro dell'Interno*


- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122 di determinazione delle classi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, recante *"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, che ha sostituito il decreto interministeriale 5 maggio 2004;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119 recante *"Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari ed ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
- VISTI i decreti del Ministro della salute del 23 marzo 2018 pubblicati sulle gazzette ufficiali 4 giugno 2018, n. 127, 5 giugno 2018, n. 128, 6 giugno 2018, n.129, recanti rispettivamente *"Ordinamento della professione di psicologo"*, *"Ordinamento della professione di chimico e fisico"* e *"Ordinamento della professione di biologo"*;
- RITENUTO di dover determinare per classi di laurea i corsi di laurea magistrale o specialistica e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, necessari per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
- RITENUTO di dover adottare, ai fini di una disciplina sistematica delle anzidette materie, un unico provvedimento:

## DECRETA

### Articolo 1

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto definisce, nell'ambito delle classi di laurea triennale, magistrale o specialistica individuate con i decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2,



# *Al Ministro dell'Interno*

del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270:

- a) le classi delle lauree magistrali o specialistiche e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge, per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- b) le lauree triennali per il conseguimento delle quali sono acquisiti crediti formativi universitari durante il corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, della durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8, del d.P.R. n. 337 del 1982;
- c) le classi di laurea triennali, magistrali o specialistiche utili per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico nel ruolo degli ispettori tecnici, ai sensi dell'articolo 31-*bis* del d.P.R. 24 aprile 1982, n.337.

## Articolo 2

### *Classi delle lauree magistrali o specialistiche e abilitazioni professionali per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia*

1. Il possesso di una laurea magistrale o specialistica, appartenente ad una delle classi indicate nella Tabella A allegata, che è parte integrante del presente decreto, costituisce requisito per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 334 del 2000.
2. Ai fini di cui al comma 1, i candidati, con riferimento ai ruoli della carriera dei funzionari tecnici per i quali concorrono, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, chimico e psicologo, prevista, ai sensi delle specifiche norme di settore, per l'esercizio delle relative professioni.

## Articolo 3

### *Riconoscimento di crediti formativi universitari conseguiti a seguito del corso di formazione per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici*

1. Il corso di formazione di durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per vice ispettori tecnici della Polizia di Stato, è preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle specifiche lauree triennali di cui alla Parte I della Tabella B allegata, che è parte integrante del presente decreto.

## Articolo 4

### *Classi di laurea per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore superiore tecnico nel ruolo degli ispettori tecnici*

1. Per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, ai sensi dell'articolo 31-*bis* del d.P.R. n. 337 del 1982, è richiesto il possesso di



# *Al Ministro dell'Interno*

una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche appartenenti alle classi di laurea indicate nella Parte 2 della Tabella B allegata, che è parte integrante del presente decreto.

## Articolo 5

### *Verifiche*

1. Con decreto del Ministro dell'interno è aggiornato, anche in relazione alle eventuali evoluzioni dell'ordinamento universitario, l'elenco dei titoli di studio universitari di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto.

## Articolo 6

### *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

## Articolo 7

### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro  
Lamorgese



# *Al Ministro dell'Interno*

**Tabella A**  
(articolo 2, comma 1)

## **CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI O SPECIALISTICHE PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA**

### **RUOLO DEGLI INGEGNERI**

#### **- Settore polizia scientifica**

- Informatica (LM-18), 23/S
- ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S
- ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S
- ingegneria elettronica (LM-29), 32/S
- ingegneria informatica (LM-32), 35/S
- sicurezza informatica (LM-66), 23/S

#### **- Settore telematica**

- ingegneria della sicurezza (LM-26)
- ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S
- ingegneria elettronica (LM-29), 32/S
- ingegneria informatica (LM-32), 35/S
- sicurezza informatica (LM-66), 23/S
- informatica (LM-18), 23/S

#### **- Settore accasermamento**

- architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), architettura e ingegneria edile 4/S
- ingegneria civile (LM-23), 28/S
- ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S

#### **- Settore motorizzazione**

- ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S
- ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S
- ingegneria elettrica (LM-28), 31/S
- ingegneria meccanica (LM-33), 36/S

### **RUOLO DEI FISICI**


#### **- Settore polizia scientifica**

- fisica (LM-17), 20/S
- informatica (LM-18), 23/S
- ingegneria informatica (LM-32), 35/S
- ingegneria meccanica (LM-33), 36/S
- matematica (LM-40), 45/S
- scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S

#### **- Settore telematica**

- fisica (LM-17), 20/S
- informatica (LM-18), 23/S
- ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S





## *Al Ministro dell'Interno*

- ingegneria della sicurezza (LM-26), 33/S
- ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S
- ingegneria elettronica (LM-29), 32/S
- ingegneria informatica (LM-32), 35/S
- sicurezza informatica (LM-66), 23/S
- **Settore equipaggiamento**
- fisica (LM-17), 20/S
- ingegneria gestionale (LM-31), 34/S
- scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S
- scienze chimiche (LM-54), 62/S
- scienze dell'economia (LM-56), 64/S
- scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S

### **RUOLO DEI CHIMICI**


- farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S
- scienze chimiche (LM-54), 62/S
- scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S

### **RUOLO DEI BIOLOGI**

- biologia (LM-6), 6/S
- biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S
- biotecnologie industriali (LM-8), 8/S
- biotecnologia mediche, veterinarie, e farmaceutiche (LM-9), 9/S

### **RUOLO DEGLI PSICOLOGI**

- psicologia (LM-51), 58/S



# *Al Ministro dell'Interno*

**Tabella B - Parte 1**  
(articolo 3)

**CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI PER LE QUALI IL CORSO DI FORMAZIONE DI  
CUI ALL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 8, DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337  
CONSENTE L'ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI**

## **SETTORE POLIZIA SCIENTIFICA**

### **Chimico-biologico**

- biotecnologie (L-2)
- scienze biologiche (L-13)
- scienze e tecnologie chimiche (L-27)

### **Elettronico-informatico**

- ingegneria dell'informazione (L-8)
- scienze e tecnologie informatiche (L-31)

### **Balistico**

- ingegneria industriale (L-9)
- scienze e tecnologie fisiche (L-30)
- scienze matematiche (L-35)

## **SETTORE TELEMATICA**

### **Telecomunicazioni**

- ingegneria dell'informazione (L-8)

### **Informatico**

- scienze e tecnologie informatiche (L-31)

## **MOTORIZZAZIONE**

- ingegneria industriale (L-9)

## **SETTORE EQUIPAGGIAMENTO**


- ingegneria industriale (L-9)
- scienze e tecnologie chimiche (L-27)

## **SETTORE ACCASERMAMENTO**

- ingegneria civile e ambientale (L-7)
- scienze dell'architettura (L-17)
- scienze e tecniche dell'edilizia (L-23)

## **SETTORE PSICOLOGIA**

- scienze e tecniche psicologiche (L-24)




# *Al Ministro dell'Interno*

## **SETTORE SICUREZZA CIBERNETICA**

- ingegneria dell'informazione (L-8)
- scienze e tecnologie informatiche (L-31)

## **SETTORE SUPPORTO LOGISTICO-AMMINISTRATIVO**

- ingegneria dell'informazione (L-8)
- scienze giuridiche (L-14)
- scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18)



# *Al Ministro dell'Interno*

**Tabella B - Parte 2**  
(articolo 4)


**CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI O SPECIALISTICHE  
PER L'ACCESSO ALLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER LA  
PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE SUPERIORE TECNICO DELLA  
POLIZIA DI STATO**

## **LAUREE TRIENNALI**

- biotecnologie (L-2)
- ingegneria civile e ambientale (L-7)
- ingegneria dell'informazione (L-8)
- ingegneria industriale (L-9)
- scienze biologiche (L-13)
- scienze giuridiche (L-14)
- scienze della difesa e della sicurezza (DS-1)
- scienze dell'architettura (L-17)
- scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18)
- scienze e tecniche dell'edilizia (L-23)
- scienze e tecniche psicologiche (L-24)
- scienze e tecnologie chimiche (L-27)
- scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29)
- scienze e tecnologie fisiche (L-30)
- scienze e tecnologie informatiche (L-31)
- tecnologia per l'ambiente e la natura (L-32)
- scienze economiche (L-33)
- scienze geologiche (L-34)
- scienze matematiche (L-35)
- statistica (L-41)
- professioni sanitarie infermieristiche (L/SNT1)
- professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2)
- professioni sanitarie tecniche (L/SNT3)
- professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT4)

## **LAUREE MAGISTRALI O SPECIALISTICHE**

- giurisprudenza (LMG01), scienze giuridiche (LM SC-GIUR), 22/S, teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S)
- architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), architettura e ingegneria edile 4/S
- biologia (LM-6), 6/S
- biotecnologie agrarie (LM-7), 7/S
- biotecnologie industriali (LM-8), 8/S
- biotecnologia mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), 9/S



## *Al Ministro dell'Interno*

- farmacia e farmacia industriale (LM-13), 14/S
- fisica (LM-17), 20/S
- informatica (LM-18), 23/S,
- ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), 25/S
- ingegneria civile (LM-23), 28/S,
- ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria civile 28/S
- ingegneria dell'automazione (LM-25), 29/S
- ingegneria della sicurezza (LM-26)
- ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), 30/S
- ingegneria elettrica (LM-28), 31/S
- ingegneria elettronica (LM-29), 32/S
- ingegneria gestionale (LM-31), 34/S
- ingegneria informatica (LM-32), 35/S
- ingegneria meccanica (LM-33), 36/S
- matematica (LM-40), 45/S
- psicologia (LM-51), 58/S
- scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), 61/S
- scienze chimiche (LM-54), 62/S
- scienze dell'economia (LM-56), 64/S
- sicurezza informatica (LM-66), 23/S
- scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71), 81/S



# Ministero dell'Interno

CLASSI DELLE LAUREE MAGISTRALI O SPECIALISTICHE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA; CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI, MAGISTRALI E SPECIALISTICHE PER L'AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER LA PROMOZIONE A ISPETTORE SUPERIORE TECNICO; CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI PER LE QUALI È RICONOSCIUTO IL CONSEGUIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI DURANTE IL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER VICE ISPETTORE TECNICO

## RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal secondo correttivo, adottato con decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, ha apportato modifiche, fra l'altro, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

In particolare è stabilito che:

- ✓ **decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337**, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”*
  - **articolo 25-bis, comma 8** con decreto del Ministro dell'interno siano individuate le lauree triennali per il conseguimento delle quali far acquisire crediti formativi, connessi con lo specifico settore per i quali è stato indetto il concorso pubblico, ai vice ispettori tecnici ammessi a frequentare il corso di formazione (biennale);
  - **articolo 31-bis** apposito decreto del Ministro dell'interno individui le lauree triennali o magistrali e specialistiche per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
- ✓ **decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334**, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*
  - **articolo 31, comma 2** - appositi decreti del Ministro dell'interno individuino i corsi di laurea magistrale o specialistica per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e le abilitazioni professionali, ove previste dalla legge;
- ✓ **decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95**, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
  - **articolo 3, comma 4, lettera a)**, ribadisce il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione dei corsi di laurea magistrale e specialistica e di laurea triennale ai fini di cui all'articolo 25-bis, comma 8 del d.P.R. 337 del 1982

La riforma prevista dal d. lgs. 95 del 2017, in materia, fra l'altro, di avanzamento in carriera, prevede che siano individuati i diplomi di laurea triennale, magistrale e specialistica il cui possesso permetta un possibile sbocco del ruolo degli ispettori tecnici verso la carriera



# Ministero dell'Interno

dei funzionari tecnici di polizia, attraverso una aliquota riservata nell'ambito del concorso pubblico.

A differenza della formulazione previgente, che richiedeva allo scopo un provvedimento interministeriale assunto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le norme citate, come modificate dal secondo correttivo<sup>1</sup>, individuano lo strumento più snello del decreto ministeriale adottato dal solo Ministro dell'interno.

La previsione normativa dispone che tale decreto individui i "corsi di laurea" necessari ai fini indicati, laddove, però, l'attuale sistema dell'autonomia universitaria prescrive che ciascun ateneo scelga il singolo corso da attivare purché, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, questo risponda ai requisiti di appartenenza ad una specifica "classe di laurea".

Ritenuto di raccogliere le disposizioni attuative delle norme citate in un unico decreto ministeriale, e considerato che solo la norma dell'articolo 31-*bis* fa riferimento al sistema delle "classi di laurea" di cui al citato DMIUR 270 del 2004, con metodo esteso a tutti settori di competenza del decreto del Ministro dell'interno in argomento, le lauree triennali, magistrali e specialistiche idonee allo scopo sono state selezionate per "classi", così come individuate dai due decreti gemelli, attualmente in vigore, del 16 marzo 2007, pubblicati sulle Gazzette Ufficiali del 6 luglio 2007 n. 155 e del 9 luglio 2007, n. 157, che rispettivamente determinano le classi delle lauree (triennali) e delle lauree magistrali universitarie, nonché dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009, che riporta l'*"Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi"*.

Le medesime classi di laurea triennale sono quelle per cui è possibile acquisire crediti formativi durante i due anni di corso di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del d.P.R. 337 del 1982 e sono idonee a consentire l'iscrizione ad una delle lauree magistrali o specialistiche previste per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia.

In ottemperanza, infine, al disposto dell'articolo 31, secondo comma, del d.lgs. 334 del 2000, sono state individuate le abilitazioni professionali prodromiche alla partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, il cui possesso è richiesto dalla legge per l'esercizio di alcune delle professioni esercitate.

Allo scopo di dare attuazione alle disposizioni normative individuate in premessa, è stato predisposto, pertanto, l'unito decreto del Ministro dell'interno nel quale sono state individuate le classi di laurea triennale, magistrale e specialistica idonee alle finalità dette.

Il decreto si compone di 7 articoli.

**l'articolo 1** definisce l'ambito di applicazione del decreto, finalizzato ad individuare fra le classi di laurea triennale, magistrale o specialistica, di cui ai decreti ministeriali adottati in

<sup>1</sup> Art. 37, comma 1, lettera a), D.Lgs 27 dicembre 2019, n. 172



# Ministero dell'Interno

attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, le classi delle lauree magistrali o specialistiche e triennali rispettivamente richieste per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334, per l'acquisizione dei crediti formativi durante la frequentazione del corso almeno biennale per la nomina a vice ispettore tecnico previsti per l'acquisto della specifica laurea triennale, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, oltre che le lauree triennali, magistrali e specialistiche utili per la progressione in carriera nel ruolo degli ispettori tecnici ai sensi dell'articolo 31-*bis* del d.P.R. 337 del 1982.

L'ambito di applicazione del decreto, inoltre, si estende alla determinazione delle abilitazioni professionali previste dalla legge, per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

**L'articolo 2** facendone proprio il contenuto, rimanda alla Tabella A, che individua le classi delle lauree magistrali o specialistiche, con conversione effettuata secondo le previsioni del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, che costituiscono requisito essenziale per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 334 del 2000.

Il secondo comma prevede, sempre ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, ma solo per alcuni ruoli, l'imprescindibile possesso anche dell'abilitazione all'esercizio della professione. La previsione riguarda i ruoli di biologi, chimici e psicologi per i quali il possesso della relativa abilitazione è essenziale, secondo le norme di settore, ai fini dello svolgimento anche delle funzioni nell'ambito dell'attività professionale svolta nel corso del servizio. Per il ruolo degli ingegneri e dei fisici, invece, le funzioni possono essere svolte da laureati, anche se non abilitati all'esercizio della professione. Le classi di laurea previste nel decreto per quei ruoli, infatti, non sempre sono quelle richieste per la partecipazione all'esame abilitante.

**L'articolo 3** effettua un riferimento alla prima parte della Tabella B, che ne integra il contenuto. La Tabella B, suddivisa in due parti, individua nella "Parte 1" le specifiche lauree triennali per il conseguimento delle quali il corso di formazione di durata non inferiore a due anni, cui sono avviati i vincitori del concorso pubblico per vice ispettori tecnici, permette di acquisire crediti formativi universitari ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato, di volta in volta, indetto il concorso.

**L'articolo 4** rinvia alla "Parte 2" della Tabella B dove sono individuate le classi delle lauree triennali e magistrali o specialistiche utili per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico ed estende la possibile ammissione allo scrutinio per merito comparativo a un numero particolarmente elevato di classi di laurea, prevedendo anche lauree non strettamente connesse con le mansioni dei tecnici.





# Ministero dell'Interno

La scelta è stata orientata in tal senso per consentire la possibilità di partecipare allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico a coloro che, conseguita una laurea non strettamente pertinente al nuovo settore di impiego:

- siano transitati nel ruolo tecnico ai sensi del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, perché non più idonei ai servizi di istituto nel ruolo del personale che espleta funzioni di polizia;
- siano transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere aaaa-ter) del d.lgs. n. 95 del 2017;
- abbiano superato il concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere aaaa-quater) del d.lgs. n. 95 del 2017;
- abbiano conseguito, pur appartenendo al ruolo tecnico, durante il loro percorso di carriera una laurea non strettamente pertinente al settore di impiego, poiché non richiesta dalla normativa previgente per la progressione in carriera.

A regime, poiché i due anni di corso per la nomina a vice ispettore tecnico consentiranno di acquisire i crediti formativi idonei a conseguire il diploma di laurea triennale attinente al settore di impiego, la qualifica di ispettore superiore tecnico sarà conseguita da personale altamente specializzato e qualificato nel settore di appartenenza.

**L'articolo 5** prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, venga effettuata la verifica dell'elenco dei titoli di studio universitari di cui alle tabelle A e B e il conseguente eventuale aggiornamento, al fine di consentire l'evoluzione del provvedimento in sintonia con l'ordinamento universitario e con le esigenze che, per il buon andamento della Polizia di Stato, dovessero emergere nel tempo.

**L'articolo 6** dispone che con l'entrata in vigore del decreto cessino di avere efficacia le precedenti disposizioni del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 dicembre 2014, recante l'individuazione delle classi di laurea richieste per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato. Al riguardo si precisa che il decreto in argomento disciplina solo le classi di laurea per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia (ex ruolo dei direttori tecnici), atteso che per la carriera dei funzionari di Polizia (ex ruolo dei commissari), l'articolo 3, commi 1 e 2, del d. lgs. 334 del 2000, come modificato dal "riordino", prescrive direttamente quale requisito di accesso alla carriera il possesso di una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico, intendendosi per tale quella conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare "IUS", nel limite di due terzi del totale degli esami in trentesimi, superati nell'ambito di un unico corso di laurea.

**L'articolo 7** pone, infine, la clausola di invarianza finanziaria. Trattandosi, infatti, di mera determinazione delle classi di laurea in adesione a disposizioni già introdotte con il decreto legislativo n. 95 del 2017, viene chiarito che non vengono previsti ulteriori oneri per la finanza pubblica dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno illustrato.